



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia**

ORDINANZA N. 50/2018

Manifestazione denominata “4 bracciate in mare 2018 – Memorial Amedeo Chimisso”

Località: Litorale di Venezia-Lido

Data: 29 Luglio 2018

**Organizzatore: Federazione Italiana Nuoto
Comitato Regionale Veneto**

Recapito telefonico: 0422/338230

Il Comandante del porto e Capo del Circondario Marittimo di Venezia:

- VISTA** l'istanza assunta a protocollo con prot. n° 23192 in data 10.07.2018 avanzata dalla Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Veneto, con sede in Via Marchesan n° 4/f – 31100 Treviso (TV), con la quale si comunica lo svolgimento della manifestazione denominata “4 bracciate in mare 2018 – Memorial Amedeo Chimisso” prevista per il giorno 29 luglio 2018, nel tratto di mare antistante il litorale del Lido di Venezia, fronte Hotel Miramare;
- VISTA** l'Ordinanza n. 43/2012 in data 26.04.2012 della Capitaneria di Porto di Venezia avente ad oggetto: “*Disciplina della navigazione in prossimità della costa – Zone di mare interdette alla navigazione*”, con la quale il Capo del Compartimento Marittimo, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge 8 luglio 2003, n. 172, disciplina i limiti di navigazione nell'ambito della giurisdizione del Compartimento Marittimo di Venezia, che si estende dalla diga Nord del porto di Chioggia alla foce del fiume Tagliamento;
- VISTA** la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 44/2012 in data 26.04.2012;
- VISTA** la vigente Ordinanza di Balneazione del Comune di Venezia n°227 del 24/04/2018;
- VISTA** la Convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), ratificata con L. 21.12.1977 n. 1085;
- VISTO** il D.Lgs. 18 luglio, 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto” Articoli 30, 40 e 53;
- VISTO** il D.M. 29.07.2008 n° 146 “Regolamento di attuazione al Codice della nautica da diporto” ed in particolare l'art. 59;
- VISTO** il D.M. 31 agosto 1968 “Codice internazionale dei segnali”;
- VISTO** che al Comune di Venezia non risultano essere pervenute richieste di altre manifestazioni concorrenti nel medesimo periodo e per l'area interessata;
- VISTA** l'autorizzazione rilasciata dalla FIN in data 31/08/2018 riportante le specifiche dettagliate riguardanti l'organizzazione della manifestazione di cui trattasi;
- CONSIDERATA** la necessità di interdire la navigazione e balneazione al fine di limitarne l'utilizzo ai soli mezzi di assistenza alla manifestazione in epigrafe indicata e ai partecipanti alla gara;
- RITENUTO** necessario ed opportuno per la parte di propria competenza, disciplinare l'attività per quanto attiene la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nella zona di mare interessata dalla manifestazione e consentirne il regolare svolgimento;

VISTI

gli articoli 30 ed 81 del Codice della Navigazione, nonché l'articolo 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RENDE NOTO

che il giorno 29.07.2018, a partire dalle ore 08:30 circa fino alle ore 12.00 circa, nel tratto di mare antistante il litorale del Lido di Venezia, fronte Hotel Miramare, si svolgerà una manifestazione natatoria denominata "4 bracciate in mare 2018 – Memorial Amedeo Chimisso".

L'area, delimitata dalle boe, come sotto indicate, sarà ricompresa all'interno della zona di mare riservata alla balneazione (metri 500 di distanza dalla costa), come meglio evidenziato nell'accluso stralcio dell'immagine, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza (Allegato 1):

DATUM DI RIFERIMENTO SISTEMA WGS84		
PUNTO	LAT.	LONG.
Boa 1 partenza Excelsior	45° 24.148' Nord	012° 22.139' Est
Boa 2 virata esterna	45°23.915' Nord	012°22.141' Est
Boa 3 virata Miramare	45°23.976' Nord	012°21.921' Est
BOA 4 Arrivo	45°23.987' Nord	012°21.864' Est

Responsabile della sicurezza nominato dall'organizzazione è il Presidente del Comitato Regionale Veneto, Sig. Roberto Cognonato (cell. 348/6613209).

Per quanto sopra,

ORDINA**Art. 1 - Interdizione del campo di gara**

Il giorno 29 luglio 2018 dalle ore 08:30 alle ore 12:00, nella zona di mare di cui al RENDE NOTO, sarà vietato:

- I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che mercantile anche all'interno di eventuali corridoi di lancio che attraversano il percorso della predetta manifestazione;
- II. praticare la balneazione e comunque accedervi (eccetto i partecipanti alla gara);
- III. effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- IV. svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- V. effettuare qualsiasi altra forma di attività da parte di unità navali a remi, a vela ed a motore;
- VI. svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa ai pubblici usi del mare e non espressamente correlata alla manifestazione natatoria in parola;

Art. 2 - Derghe

Non sono soggette/i al divieto di cui all'articolo 1:

- i concorrenti ufficialmente iscritti che parteciperanno alla predetta manifestazione;
 - Le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano;
 - Alle unità espressamente incaricate dall'organizzazione a seguire la manifestazione;
 - Alle unità della Guardia Costiera, delle Forze dell'Ordine e di emergenza in servizi di Polizia;

Tutte le unità che a qualunque titolo accederanno all'interno del campo di gara, saranno tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via VHF con questa Autorità marittima per qualunque situazione di emergenza.

Art. 3 – Condotta delle unità navali in transito in prossimità del campo di gara

Nel giorno sopra indicato, per tutta la durata della manifestazione sarà fatto obbligo a tutte le unità navali in transito nelle acque in prossimità della zona di mare di cui al RENDE NOTO di:

- a. prestare la massima attenzione in vista delle unità navali contraddistinte da apposita bandiera "OSCAR" indicante "UOMO IN MARE", come previsto dal Codice Internazionale dei Segnali in premessa richiamato, riducendo la velocità al minimo possibile in prossimità dei predetti mezzi nautici di assistenza ai nuotatori, valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive di sicurezza suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo ed evitando comunque di interferire in qualsiasi modo con lo svolgimento della manifestazione in parola;
- b. transitare per quanto possibile, ad una distanza non inferiore a metri 500 (cinquecento) dalle unità navali in servizio di assistenza ai partecipanti sopra indicate, procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo, prestando massima attenzione alle eventuali segnalazioni/comunicazioni provenienti dalla Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto, manovrando tempestivamente al fine di non determinare condizioni di pregiudizio per il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione e prevedendo altresì con largo anticipo, il crearsi di situazioni anche potenziali, di pericolo;
- c. attenersi a tutte le disposizioni impartite dalle unità navali della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia *in situ*, nonché delle unità navali di appoggio ed assistenza impiegate in zona per il controllo ed il pattugliamento dello specchio acqueo interessato dalla manifestazione in parola, sotto il coordinamento dell'Unità navale della Guardia Costiera di Venezia.

In nessun caso dovranno essere disattese le regole della Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con legge 21 dicembre 1977 n° 1085 in premessa richiamata.

Art. 4 - Obblighi per i concessionari di stabilimenti balneari, i titolari di attività di locazione/noleggio di natanti e gli addetti al servizio di salvataggio.

I concessionari di stabilimenti balneari e gli assistenti ai bagnanti saranno tenuti ad informare preventivamente l'utenza balneare a non interferire con la manifestazione in questione nei periodi e nella zona di mare sopra indicati, segnalati dalle unità navali in servizio di assistenza ai partecipanti.

A tal fine gli assistenti ai bagnanti, nelle fasce orarie interessate dalle manifestazioni natatorie di cui al presente provvedimento, compatibilmente alle priorità del servizio d'istituto espletato - a mezzo dei rispettivi mezzi nautici in dotazione - dovranno per quanto di competenza, vigilare affinché le attività di balneazione non interferiscano con la manifestazione in parola, mantenendo le stesse attività ad una adeguata distanza di sicurezza dal percorso natatorio della stessa manifestazione.

I titolari di attività di locazione/noleggio natanti, saranno altresì tenuti ad informare preventivamente la rispettiva utenza in merito al concomitante svolgimento della manifestazione in parola e della conseguente necessità di mantenersi a debita distanza dalla zona di mare segnalata, riservata al percorso natatorio sopra menzionato.

Art. 5 – Condizioni minime da rispettare

Il responsabile dell'organizzazione dovrà disporre l'immediata sospensione delle attività natatorie in caso di sopravvenute condizioni meteo marine sfavorevoli.

Del pari, l'attività stessa dovrà essere sospesa qualora venissero a mancare per qualsiasi motivo, le condizioni minime per la sicurezza dei partecipanti, anche su avviso di questa Autorità marittima.

Art. 6 – Prescrizioni per l'organizzatore

6.1 Conferma dell'evento – Delimitazione del campo di gara.

L'organizzatore avrà cura di inviare a questa Autorità marittima, via posta elettronica, una dichiarazione di conferma dello svolgimento della manifestazione, con preavviso non inferiore alle 24 ore rispetto alla data prevista per l'effettuazione della stessa manifestazione.

Nella citata comunicazione, dovranno essere indicati i seguenti dati:

- Il numero effettivo delle unità navali in servizio di assistenza ai partecipanti, secondo le caratteristiche e prescrizioni indicate al successivo punto 6.4.

- I nominativi ed i recapiti telefonici dei responsabili delle attività di appoggio ed assistenza in mare che, per tutta la durata dell'evento, dovranno assicurare i contatti con la Sala Operativa di questa Capitaneria di porto, utilizzando, oltre che l'apparato VHF, anche i seguenti recapiti telefonici: n° 041/2405745 e 1530 (per i soli casi d'emergenza).

A partire dalle ore 07:00 del giorno designato alla gara, l'organizzatore avrà l'onere di delimitare il campo di gara con la sistemazione di apposite boe di segnalazione di colore arancione o rosso, che dovranno essere rimosse al termine delle attività.

A cura del Comitato organizzatore dovrà essere effettuata una ricognizione del percorso destinato alla manifestazione natatoria, per rilevare ed eliminare eventuali ostacoli e/o pericoli per l'attività ludico/sportiva ed i concorrenti stessi.

6.2 Comunicazioni di inizio e conclusione dell'evento – Comunicazioni di emergenza

L'organizzatore avrà cura di inviare alla Sala Operativa di questa Capitaneria di porto, una comunicazione di inizio e conclusione dell'evento (che deve coincidere con il rientro in spiaggia dell'ultimo partecipante alle attività natatorie previste e dei mezzi navali di assistenza), via VHF, telefono od altro mezzo che ne assicuri la ricezione.

L'organizzatore dovrà informare immediatamente la Sala Operativa di questa Capitaneria di porto del verificarsi di una situazione di emergenza ovvero di qualsiasi rilevata anomalia e/o condizioni di potenziale pregiudizio per il regolare e sicuro svolgimento della manifestazione e dovrà attenersi ad ogni disposizione eventualmente impartita dalla stessa Autorità marittima.

6.3 Verifica della permanenza di favorevoli condizioni meteomarine

L'organizzatore dovrà accertare che le condizioni meteomarine, dall'inizio alla fase di rientro dei partecipanti alla manifestazione, siano tali da consentirne lo svolgimento delle attività in piena sicurezza, sospendendo la manifestazione qualora, il mutamento delle condizioni meteomarine renda ragionevolmente consigliabile tale decisione.

6.4 Servizio di assistenza in mare ed a terra - Operatività delle unità navali di appoggio/assistenza

L'organizzatore dovrà assicurare, a sua totale cura e spese, per l'intera durata dell'evento (nelle tre fasi dell'evento: uscita in mare, svolgimento gara e rientro), un adeguato servizio di assistenza a mare agli atleti/sportivi partecipanti, con l'impiego di adeguate unità navali.

Tutte le unità in servizio di assistenza dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- a) essere dotate di apparato radio VHF/FM;
- b) inalberare la bandiera "OSCAR" del Codice Internazionale dei Segnali, indicante "UOMO A MARE", al fine di risultare immediatamente individuabili e prontamente riconoscibili;
- c) i rispettivi conduttori presenti a bordo delle stesse unità devono essere in possesso delle adeguate qualifiche, abilitazioni e/o titoli professionali sia nautici che sanitari e/o di primo soccorso, in modo da fronteggiare tempestivamente qualsiasi tipo di emergenza medica e/o marittima che si dovesse presentare;
- d) le unità navali in parola dovranno comunque essere nel numero ritenuto idoneo dallo stesso organizzatore, da valutare in base al numero effettivo dei partecipanti alla manifestazione, come da vigente Regolamento Tecnico F.I.N.;
- e) le predette unità navali dovranno navigare ad una distanza minima di sicurezza dai concorrenti di 5 metri per quanto concerne le unità ad idrogetto e di 10 metri per tutte le altre unità. Le sole unità ad idrogetto, qualora vi sia una situazione di emergenza da fronteggiare che lo richieda, possono avvicinarsi ulteriormente agli atleti prestando la massima attenzione e prudenza nel rispetto della buona perizia marinaresca.

Qualora, per il peggioramento delle condizioni meteomarine, avarie o in dipendenza di qualunque altra causa, dovesse risultare limitata l'operatività delle unità appoggio – per numero complessivo o capacità di tenuta del mare - l'organizzatore dovrà sospendere l'evento senza ritardo, disponendo l'immediato rientro in arenile dei partecipanti.

L'organizzatore dovrà altresì predisporre analoghe procedure e presidi di soccorso a terra, mediante l'apprestamento di una postazione sanitaria per l'assistenza medica in caso di interventi di emergenza con autoambulanza e medico *in situ*.

Art. 7 – Disposizioni finali e sanzioni

La presente Ordinanza, emanata nell'ambito delle competenze di questa Autorità marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione e della balneazione, della salvaguardia della vita umana in mare e della prevenzione dell'inquinamento dell'ambiente marino, nonché delle ulteriori competenze di polizia marittima assegnate per legge, che avrà efficacia sino al termine dell'evento, non esime la Società/Comitato organizzatrice/ore dell'evento dal munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo eventualmente necessario e di competenza di organi e/o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente e/o indirettamente coinvolti dell'attività posta in essere.

L'Autorità marittima resta manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi e del mancato rispetto del presente provvedimento regolamentare, ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque soggetto lo svolgimento della manifestazione in parola.

L'inosservanza della presente Ordinanza sarà punita, salvo che il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato o illecito amministrativo, ai sensi delle sottoelencate disposizioni:

- a) art. 53 comma 3° del D.Lgs. 18 luglio 2005, n° 171, in caso di violazioni amministrative commesse con l'utilizzo di unità da diporto;
- b) negli altri casi, autonomamente od in eventuale concorso con altre fattispecie, ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

IL COMANDANTE
CA (CP) Piero PELLIZZARI